

Comune di Nucetto (Cuneo)

Approvazione progetto definitivo di variante n. 9 al PRGC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 19 IN DATA 27/05/2021
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N° 9 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (ART. 17 - COMMA 5 - L.R. N. 56/1977 E S.M.I.) - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE AL PROGETTO PRELIMINARE E CONTESTUALE VERIFICA V.A.S. E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Prima di iniziare la trattazione relativa al provvedimento in oggetto si rammenta ai presenti l'articolo 19 della Legge n° 265 del 03-08-1999 che testualmente recita: "Gli Amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di Deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della Deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che il Comune di Nucetto si è dotato di P.R.G.C. redatto ai sensi della Legge Regionale n° 56/1977 e s.m.i. adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 in data 12-09-1980 approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 106/15330 del 20-04-1982;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 dell'1-06-1984 si adottava il progetto definitivo della variante n° 1 al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n° 77/43314 in data 23-04-1985;
- Che con D.G.R. n° 68 in data 09-02-1988 si approvava la variante n° 2 al P.R.G.C.;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 27-04-1998 si approvava la variante parziale n° 3 al P.R.G.C. sulla quale veniva espresso parere di compatibilità con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 205 del 07-04-1998;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 in data 11-07-2000 si adottava il progetto definitivo di Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale (Variante n° 4) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 19-6766 del 29 luglio 2002;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 06-05-2004 si approvava il progetto definitivo di variante parziale n° 5 al P.R.G.C. approvato regolarmente dalla Provincia di Cuneo;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 21-01-2005 si approvava il progetto definitivo della variante parziale n° 6 al P.R.G.C.;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 18/07/2006 si approvava il progetto definitivo della variante parziale n° 7 al P.R.G.C.;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 02/07/2012 si approvava il progetto definitivo della variante parziale n° 8 al P.R.G.C.

Considerato:

- Che si è reso necessario predisporre una Variante al fine di modificare alcune previsioni del Piano Regolatore vigente che si sono rilevate non pienamente rispondenti ai fabbisogni emersi.

- Per raggiungere i citati obiettivi è stata predisposta la Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5°, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., redatta dal Dr. Urb. Giorgio Scazzino di Ceva.

Le modifiche inserite nella Variante parziale n. 9 sono qui sotto elencate e sono descritte nelle schede della Relazione illustrativa.

SETTORE RESIDENZIALE:

- 1 RES) - Stralcio di area residenziale di completamento
- 2 RES) - Stralcio di area residenziale di nuovo impianto
- 3 RES) - Stralcio di area residenziale di completamento
- 4 RES) - Incremento di volume in area residenziale a capacità insediativa esaurita
- 5 RES) - Intervento di parziale demolizione e ricostruzione con incremento di volume residenziale

SETTORE AGRICOLO

- 1 AGR) – Ampliamento di fabbricato di servizio all'attività agricola

MODIFICHE NORMATIVE

- 1 NTA) - Inserimento di norma per l'applicazione del Contributo Straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter), del DPR 380/2001 e s.m.i.
- 2 NTA) - Adeguamento delle norme di attuazione del PRGC al Regolamento Edilizio
- 3 NTA) - Disposizioni inerenti i titoli abilitativi edilizi e l'attività edilizia libera ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
- 4 NTA) - Misure di qualificazione energetico-ambientale degli edifici e misure di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali.

Rilevato che per le modifiche da apportare alla pianificazione si è resa necessaria la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del comma 8°, art. 17, della L.R. 56/1977 e s.m.i., mediante la redazione del Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS; la quale verifica è stata svolta in maniera contestuale all'adozione del progetto preliminare della Variante, così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 in data 12/02/2021 avente per oggetto: “Adozione progetto preliminare della variante parziale n° 9 al Piano Regolatore Generale Comunale (art. 17 - comma 5 – L.R. n. 56/1977 e s.m.i.)” è stato adottato il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. comprensivo del Documento Tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è avvenuta la pubblicazione della succitata deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio per trenta giorni a partire dal 22/02/2021 dell'avviso di deposito degli atti presso la Segreteria Comunale.

Con nota prot. n. 686 del 02/03/2021 veniva inviata alla Provincia di Cuneo, all'ARPA Dipartimento di Cuneo, all'ASL CN1 e con nota prot. 691 in data 02/03/2021 al Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, la deliberazione di adozione corredata dagli elaborati del progetto preliminare della Variante parziale n. 9, comprensivi del Documento Tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., per il pronunciamento di competenza, secondo le disposizioni dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Con comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Cuneo - Settore Assetto del Territorio- annoverata al protocollo comunale n. 717 del 04/03/2021 è stato fissato il giorno

16/04/2021, quale scadenza dei 45 giorni stabiliti dalla Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i per la pronuncia di compatibilità da parte della Giunta Provinciale e per eventuali osservazioni.

Visti i pareri pervenuti:

- prot. 24482 del 16/04/2021 da parte della Provincia di Cuneo;
- prot. 4577 del 31/03/2021 da parte del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo che vengono integralmente ricompresi nell'elaborato "Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e contestuale verifica VAS".

Rilevato che nei termini previsti non sono pervenuti pareri da parte dell'ARPA- Agenzia Regionale di Protezione Ambientale e dell'ASL CN1 - Azienda Sanitaria Locale di Cuneo, né osservazioni da parte di privati e altri enti.

Preso atto che le controdeduzioni espresse dal Comune non hanno comportato modifiche agli elaborati cartografici e alle norme di attuazione nel progetto definitivo della Variante.

Preso atto altresì della determina in data 17/05/2021 dell'Organo Tecnico comunale, con la quale è stata esclusa l'assoggettabilità della Variante parziale n. 9 alla Valutazione Ambientale Strategica.

Atteso che :

- I contenuti della Variante parziale n° 9 al P.R.G.C. risultano essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali;
- Per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Nucetto, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati;
- La Variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. dedicando apposito capitolo all'interno della Relazione illustrativa.

Richiamato l'articolo 17 della L.R. n:56/77 e s.m.i., si precisa quanto segue.

La presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte, come descritte nella Relazione illustrativa, rispettano tutte le condizioni contemplate all'art. 17, comma 5°, lettere da a) ad h), della L.R. 56/77 e s.m.i., più precisamente qui descritte.

a) Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

b) Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Nel complesso delle Varianti Parziali approvate dal Comune ai sensi dell'art.17, 5° comma della L.R.56/77 e s.m.i., è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f), dello stesso comma come di seguito specificato:

c) Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge:

d) Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi dalla presente legge:

Le modifiche introdotte con la presente Variante non determinano aumenti o riduzioni di aree per servizi pubblici di cui agli articoli 21 e 22. Si inserisce comunque il prospetto di verifica delle condizioni contemplate all'art. 17, comma 5°, per il settore servizi.

Lo strumento urbanistico vigente definisce la popolazione insediabile per l'applicazione degli standard urbanistici in 886 abitanti.

Quindi: abitanti totali 886 x 0,50 mq/ab = ± mq 443 quantità limite

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla Variante strutturale di revisione del PRGC hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della dotazione di aree a servizi pubblici:

SETTORE SERVIZI PUBBLICI RIDUZIONE/AUMENTO DI AREE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 5	nessuna modifica
Variante parziale 6	nessuna modifica
Variante parziale 7	aumento di mq. 247
Variante parziale 8	nessuna modifica quantitativa
Presente Variante parziale 9	nessuna modifica
TOTALE	AUMENTO di mq. 247

Quindi la superficie delle aree a servizi pubblici viene aumentata complessivamente nelle diverse Varianti parziali di mq. 247, valore inferiore alla quantità limite ammessa (mq. 443). Lo strumento urbanistico definisce la massima insediabilità teorica pari a 886 abitanti con una superficie complessiva di aree a servizi di mq. 61.931 (comprensivi delle modifiche apportate con le Varianti parziali), che determina uno standard di 69,90 mq/ab., superiore al minimo stabilito dalla L.R. 56/77.

e) Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio:

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE: lo strumento urbanistico vigente ha previsto la capacità insediativa residenziale di Piano in 886 abitanti.

Alla data del 31/12/2020 la POPOLAZIONE RESIDENTE è di 402 abitanti.

Le modifiche introdotte con la presente Variante determinano complessivamente una riduzione di volumetria pari a mc. 1.859.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla Variante strutturale di revisione del PRGC hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della volumetria edificabile residenziale:

SETTORE RESIDENZIALE RIDUZIONE/AUMENTO DI VOLUMETRIA NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 5	riduzione di mc 906

Variante parziale 6	riduzione di mc 2.099
Variante parziale 7	aumento di mc 916
Variante parziale 8	riduzione di mc 1.619
Presente Variante parziale 9	riduzione di mc 1.859
TOTALE	RIDUZIONE DI MC 5.567

Quindi nel complesso le Varianti parziali, compresa la presente, non incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano, in quanto comportano una riduzione di volumetria pari a mc 5.567, che si rende disponibile per eventuali future Varianti parziali.

f) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti:

SETTORE PRODUTTIVO

Nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto; si inserisce comunque il prospetto di verifica delle condizioni contemplate all'art. 17, comma 5°, per il settore produttivo.

Il PRG vigente ha individuato aree produttive per una superficie territoriale complessiva di mq. 74.145 (sono esclusi gli incrementi del 6% dovuti alle Varianti parziali). Ne consegue che la disponibilità del 6% delle superfici territoriali delle aree produttive è pari a:

mq. $74.145 \times 6\% =$ mq. 4.449.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla Variante strutturale di revisione del PRGC hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti di superficie territoriale per attività produttive:

SETTORE PRODUTTIVO RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 5	nessuna modifica
Variante parziale 6	nessuna modifica
Variante parziale 7	aumento di mq 910
Variante parziale 8	aumento di mq 121
Presente Variante parziale 9	nessuna modifica
TOTALE	AUMENTO DI MQ 1.031

Complessivamente le superfici territoriali per attività produttive delle Varianti parziali, compresa la presente, successive alla Variante strutturale di revisione del PRGC comportano un aumento di mq. 1.031, inferiore al valore massimo ammesso di mq. 4.449.

g) Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

h) Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Il comma 6° dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. prescrive che le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante devono comprendere una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti. La Variante parziale non ha inserito previsioni insediative su nuove aree e gli ampliamenti ammessi riguardano fabbricati esistenti già serviti dalle opere di urbanizzazione, per cui non vengono riportati gli estratti della tavola delle opere di urbanizzazione primaria esistenti negli ambiti oggetto di variante.

Dato atto che in data 26/05/2021 al protocollo generale di questo Ente n. 1638, il Dott. Urbanista Giorgio Scazzino, con studio in Ceva (CN), Via Matteotti 2, ha consegnato il progetto definitivo della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e contestuale verifica VAS;
- Norme di attuazione - testo integrato;
- Valutazione Ambientale Strategica - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- Relazione di compatibilità acustica;
- Tav. 2/V9 - Territorio comunale - zonizzazione, in scala 1:5.000;
- Tav. 3/V9 - Capoluogo e nuclei - zonizzazione, in scala 1:2.000.

Preso atto che ai fini dell'individuazione specifica degli interventi, oggetto di variante, sottoposti a contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4° lett. d-ter del D.P.R. 380/2001, in attuazione dell'Allegato "A" della D.G.R. 22-2974 del 29/02/2016 e s.m.i., all'interno dell'elaborato -Norme di attuazione - testo integrato - è stata inserita la tabella "A", nella quale sono puntualmente elencate le modifiche al PRGC che inducono l'applicazione del contributo straordinario, ai sensi della succitata normativa.

Terminata l'illustrazione dei contenuti della Variante, il Sindaco apre la discussione alla quale non fa seguito alcun intervento.

Visto:

- il P.R.G.C. vigente;
- il progetto definitivo della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., predisposto dal dott. Giorgio Scazzino, urbanista, ed illustrato in aula dal Sindaco;
- La L.R. n. 56/1977 e s.m.i. ed in particolare il citato art.17, commi 5 e 7.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000.

Preso atto che non sono presenti Consiglieri Comunali direttamente interessati o loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, art. 290 T.U. n° 148/1915 e art. 279 T.U. n° 383/1934.

Dopo ampia ed articolata discussione, il Sindaco invita i Consiglieri a deliberare in merito.

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato proclamato dal Sindaco: Votanti n. 6, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 0, Astenuti n. 0;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto delle osservazioni e pareri pervenuti da parte degli enti istituzionalmente competenti, nell'ambito del procedimento amministrativo.
3. Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni e pareri pervenuti disponendo l'accoglimento o il rigetto come da risultanze riportate nel documento, "Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e contestuale verifica VAS".
4. Di approvare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della LR 56/1977 e s.m.i., il progetto definitivo della Variante parziale n. 9 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), redatto dal dott. urbanista Giorgio Scazzino di Ceva, pervenuta al protocollo generale di questo Ente n. 1638 in data 26/05/2021, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti:
 - Relazione illustrativa;
 - Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e contestuale verifica VAS;
 - Norme di attuazione - testo integrato;
 - Valutazione Ambientale Strategica - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
 - Relazione di compatibilità acustica;
 - Tav. 2/V9 - Territorio comunale - zonizzazione, in scala 1:5.000;
 - Tav. 3/V9 - Capoluogo e nuclei - zonizzazione, in scala 1:2.000.
5. Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5° e seguenti dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
6. Di dare atto che la Variante parziale non ha inserito previsioni insediative su nuove aree, per cui non vengono riportati gli estratti della tavola delle opere di urbanizzazione primaria esistenti negli ambiti oggetto di variante.
7. Di dare atto che i contenuti della Variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.
8. Di precisare che le previsioni contenute nella presente Variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute, ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale).
9. Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati.
10. Di dare atto che la Variante in oggetto è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e tale verifica è stata espletata in maniera contestuale all'adozione del progetto preliminare della Variante, così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977

del 29/02/2016, e che l'Organo Tecnico comunale ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, come evidenziato nelle premesse.

11. Di precisare altresì che ai fini dell'individuazione specifica degli interventi, oggetto di variante, sottoposti a contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4° lett. d-ter del D.P.R. 380/2001, in attuazione dell'Allegato "A" della D.G.R. 22-2974 del 29/02/2016 e s.m.i., all'interno dell'elaborato - Norme di attuazione - testo integrato - è stata inserita la tabella "A", nella quale sono puntualmente elencate le modifiche al PRGC che inducono l'applicazione del contributo straordinario, ai sensi della succitata normativa.
12. Di incaricare il Responsabile del servizio competente di pubblicare nei modi e nelle forme di legge l'avviso dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione e di trasmettere il provvedimento e gli atti allegati alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza.

Con successiva separata votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato proclamato dal Sindaco: Votanti n. 6, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 0, Astenuti n. 0, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.